



Unioncamere Toscana

Gruppo di Lavoro Uffici Metrici

**“Le Tariffe Relative alle Funzioni Metriche Svolte
dalle Camere di Commercio”**

Bernardo Belgrado, CCIAA di Prato

SOMMARIO

Oggetto	3
Proposte	19
Appendice normativa.....	20

Oggetto

Il presente strumento si propone di analizzare il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze) del 7 dicembre 2006, avente per oggetto *l'individuazione dei criteri per la determinazione delle tariffe relative alle funzioni metriche svolte dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*.

Per semplicità di lettura e per far emergere, via via, gli elementi di criticità e le soluzioni prospettabili, nonché per agevolare l'analisi con le fonti normative eventualmente citate nel Decreto, si ritiene opportuno strutturare il presente documento su due colonne.

Nella prima, quella di sinistra, si riporterà il testo normativo in argomento, mentre nella seconda, quella di destra, si potrà leggere la trattazione.

D.M. 7-12-2006

Individuazione dei criteri per la determinazione delle tariffe relative alle funzioni metriche svolte dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Publicato nella Gazz. Uff. 7 febbraio 2007, n. 31.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con il

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 43, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale ha soppresso, dal 1° gennaio 2006, i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni già svolte dagli uffici provinciali metrici e trasferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché le tariffe relative alla verifica degli strumenti di misura fissate in base all'art. 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il quale stabilisce che al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede anche mediante i proventi derivanti dalla gestione di attività e prestazioni di servizi;

Visto l'art. 1, comma 44, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che al finanziamento delle funzioni metriche si provvede ai sensi del richiamato art. 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Ritenuto necessario stabilire i criteri e le modalità di determinazione dei costi sostenuti dalle camere di commercio per l'esercizio delle funzioni metriche assegnate;

Ravvisata la necessità di definire criteri specifici per la determinazione delle tariffe metrologiche per il settore

LE TARIFFE di cui si parla, e che si intendono sostituire, sono quelle che nel 1978 erano legate a "spese relative al trasporto di materiale e strumenti occorrenti al personale per disimpegnare il proprio servizio di istituto", ma che ormai, in Italia, si erano assestate, per interpretazione abbastanza omogenea sul territorio nazionale, a 5 euro (verifiche nel capoluogo di provincia) ed 8 euro (verifiche negli altri comuni di capoluogo).

Tali tariffe non sono più esigibili per automatismo, nemmeno in via interpretativa, dopo la soppressione dal 1 gennaio 2006, ma sono state reintrodotte per deliberazione di Giunta da molte camere di commercio, nell'attesa del presente decreto.

della distribuzione su strada dei carburanti per autotrazione.

Decreta:

Articolo 1. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «accertamenti della conformità di strumenti di misura a requisiti prescritti», tutti i controlli metrologici eseguiti in base alle norme vigenti ed, in particolare, verificazioni nazionali prima e periodica, verifica prima CEE, verifica CE, verifica CE all'unità, nonché le verificazioni di misuratori di gas, nei casi non contemplati dalla legge;

b) «accertamenti della conformità di aziende e laboratori, a requisiti prescritti», tutti gli accertamenti previsti dalle norme vigenti ed in particolare le attività connesse alla delega della verifica prima CEE, al rilascio della concessione di conformità metrologica, al riconoscimento dell'idoneità di organismi ad operare in qualità di laboratori per l'esecuzione della verifica periodica ai sensi del decreto ministeriale 10 dicembre 2001, recante approvazione del sistema di garanzia della qualità ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 1992 n. 517;

c) «costo di gestione della struttura», il costo calcolato su base annuale dalle singole camere di commercio in relazione alle risorse umane e materiali impegnate per l'espletamento delle funzioni contemplate nel presente decreto;

Sul concetto di COSTO DI GESTIONE DELLA STRUTTURA (su base annuale) si apre il necessario lavoro di ricognizione delle CCIAA, ognuna per quanto di propria competenza.

L'auspicio delle CCIAA toscane è che, dopo tale lavoro di ricognizione di costi su tutto il territorio nazionale, non si escluda la possibilità che si possa addivenire ad un costo medio nazionale degli uffici metrici, non previsto dal decreto, ma nemmeno escluso.

Tale dato permetterebbe la statuizione di un unico tariffario nazionale, o, in subordine, almeno di tariffari regionali, impedendo una difformità di trattamento sul territorio di situazioni simili, che costringerebbe i fabbricanti/manutentori a districarsi fra un centinaio di tariffari diversi (uno per ogni CCIAA).

Nel costo di gestione della struttura andranno inseriti i seguenti dati:

- *Retribuzione ordinaria*
- *Retribuzione straordinaria*
- *Retribuzione accessoria*
- *Trasferte*
- *Buoni pasto*
- *Corsi di formazione del personale*
- *Automazione servizi (programma Eureka – Infocamere)*
- *Fitto figurativo (adeguamento istat annuo)*
- *Condominio*
- *Ammortamenti attrezzature*
- *Spese per attrezzature*
- *Acqua ed energia elettrica*
- *Riscaldamento e condizionamento*
- *Telefono*
- *Assicurazioni*
- *Centralino*
- *Pulizia locali*
- *Vigilanza locali*
- *Facchinaggio*
- *Lavori tipografici*
- *Noleggio fotocopiatrici*
- *Postali*
- *Archiviazione materiale cartaceo*
- *Manutenzioni ordinarie*
- *Libri e quotidiani*
- *Cancelleria e beni consumo*
- *Tariffa di Igiene Ambientale.*

Potrebbe sorgere un lieve elemento di iniquità, per il solo elemento della retribuzione, laddove i verificatori escano per verifiche contestuali e controllino nel medesimo momento più utenti, imputando ad ognuno di essi gli emolumenti di tutti i verificatori.

Tale iniquità, evidente solo in Camere con molti verificatori metrici che compiano verifiche contemporaneamente, è impossibile o quantomeno assai ardua da risolvere, cioè è impossibile scorporare dal costo di gestione della struttura, unico elemento “base” per i successivi calcoli (parametrizzazioni in base ai tempi di verifica ed ai tempi di trasferimento), gli stipendi degli ispettori, per poi reinserirli nella parametrizzazione come secondo elemento di calcolo senza alcuna legittimazione normativa nel presente Decreto.

d) «percorrenza media di trasferimento», la distanza, uguale per tutti gli utenti, calcolata sulla base dei chilometri effettivamente percorsi e del numero dei sopralluoghi effettuati nell'ultimo triennio;

Curioso che il “costo di gestione della struttura” venga considerato su base annuale (nonostante l’aggiornamento triennale delle tariffe, ex articolo 11 del Decreto), mentre la “percorrenza media di trasferimento” sia su base triennale.

Qui il lavoro di ricognizione non farà altro che rilevare i chilometri percorsi per attività legate all’ufficio metrico nell’ultimo triennio.

Assai arduo sarebbe escludere i pochi chilometri percorsi per attività istruttorie non strettamente legate a “sopralluoghi” dalla voce di cui alla lettera d) ed attribuirli alla voce di cui alla lettera c) come costi della struttura, calcolandoli con metodi pure approvati dal presente Decreto come i costi chilometrici pubblicati dall’ACI.

Più semplice, corretto e lineare appare un metodo che miri ad escludere dal “costo di gestione della struttura” ogni riferimento alle percorrenze in auto effettuate dagli ispettori, se non quelle per le missioni effettuate sul territorio nazionale per frequentare corsi di formazione (questi sì che vanno nei costi di gestione della struttura).

Ogni chilometro percorso con l’autovettura (camerale o privata dell’ispettore) nel territorio di competenza da parte dell’ispettore nell’ultimo triennio sarà da computare al fine della “percorrenza media di trasferimento”. Andranno esclusi i chilometri percorsi da colleghi di altri uffici con l’auto camerale.

Tali chilometri dovranno essere divisi per il numero di verifiche effettuate (“numero di sopralluoghi”), ovviamente intendendosi come un unico sopralluogo quello effettuato presso il medesimo utente con verifica di più strumenti di misura.

Anche qui l’auspicio delle CCIAA toscane è quello di statuire una percorrenza media di trasferimento nazionale, o almeno regionale, per evitare una frammentazione sul territorio nazionale.

L’espressione “uguale per tutti gli utenti” agevola l’interpretazione auspicata dalle CCIAA toscane, nel senso di operare una ricognizione nazionale, o almeno regionale.

e) «tempo medio di trasferimento», il tempo, uguale per tutti gli utenti, necessario a coprire la percorrenza media di trasferimento;

Anche qui l'uguaglianza fra tutti gli utenti, prima solo auspicata dallo scrivente (nel commentare la lettera c) si è proposto un "costo medio nazionale degli uffici metrici" a proposito del "costo di gestione della struttura"), è intendimento preciso del legislatore, come per la lettera d) a proposito della "percorrenza media di trasferimento".

Sarà a livello nazionale che si dovrà dire la velocità media di trasferimento, cioè quanti minuti (o frazioni di minuto) saranno necessari a coprire un chilometro.

Con ciò si dicono due cose:

1. il tempo medio di trasferimento è legato alla percorrenza media: esso è il "tempo necessario a coprire la percorrenza media di trasferimento" e deve essere "uguale per tutti gli utenti";

2. il tempo di trasferimento è pagato dall'utente, con le parametrizzazioni che dopo vedremo nell'articolo 4, perciò Unioncamere nazionale dovrà raccomandare alle CCIAA che cessi, per gli ispettori metrici, l'interpretazione, assai diffusa, che, mentre essi si recano sul luogo di verifica, si tratti di tempi di trasferimento analoghi a quelli delle missioni fuori provincia (ad esempio: tempi di viaggio in treno per corsi all'Istituto Tagliacarne), e come tali non retribuibili né computabili in straordinario.

f) «ufficio», la sede della camera di commercio;

Qui gli elementi di criticità, apparentemente nulli, sono invece sollevati dal fatto che alcuni uffici metrici in Italia sono in uffici distaccati.

In Toscana almeno due esempi: Firenze e Pistoia.

Il concetto di "ufficio" nel presente Decreto rileva soprattutto nell'articolo 4 comma 1 lettera b) a proposito del "costo per il trasferimento del personale dalla sede dell'ufficio al luogo ove si effettua l'accertamento".

Ciò potrebbe comportare alcuni problemi, se non fosse per il fortunato fatto che al comma 3 del medesimo articolo 4 si spiega che, per calcolare tale costo, si "parametrizza" il costo di gestione della struttura al tempo medio di trasferimento (nella cui ricognizione si tiene già conto della reale ubicazione dell'ufficio metrico) ed il costo del trasporto del personale alla percorrenza media di trasferimento (anche qui si è già tenuto conto del luogo dove è situato l'ufficio metrico). Indifferente, perciò, appare in ultima analisi considerare come "ufficio" la sede della CCIAA o l'ufficio distaccato.

g) «grandi utenti metrici», i fabbricanti di strumenti di misura nel caso della verifica prima nazionale, CEE e CE e gli utenti che richiedono con continuità gli accertamenti di cui alla lettera a) da parte dell'ufficio metrico o comunque utenti che in un anno richiedono più di 70 accertamenti nel caso di verifica periodica.

I criteri sono alternativi.

I fabbricanti di strumenti di misura e gli utenti metrici che richiedono “con continuità” le verifiche nominate nel Decreto sono “grandi utenti metrici”. Sta alla CCIAA competente attribuire loro tale qualifica. Auspicabile un’indicazione da Unioncamere sul concetto di continuità, per omogeneità sul territorio.

Se un utente richiede più di 70 accertamenti di verifica sul posto (il legislatore dice “verifica periodica”, ma sottovaluta – sbagliando - i collaudi di posa in opera o le verificazioni prime richieste da utenti e non fabbricanti, che a nostro avviso contribuiscono a formare il computo delle 70 verifiche) in un anno è “grande utente metrico”.

All’articolo 10 del decreto si approfondisce il tema.

Articolo 2. Principi generali.

1. Le camere di commercio stabiliscono le tariffe relative alle funzioni metriche nel rispetto dei principi informativi dell'azione della pubblica amministrazione di efficienza, efficacia ed economicità e secondo il principio di omogeneità tra gli enti stessi.

2. Le misure delle tariffe devono, di norma, garantire l'integrale copertura dei costi di produzione dei servizi cui afferiscono.

Articolo 3. Ambito di applicazione.

1. I criteri stabiliti dal presente decreto si applicano ai fini della determinazione delle tariffe relative alle funzioni esercitate dagli uffici provinciali metrici e trasferite alle camere di commercio ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con esclusione di quelle relative all'assegnazione dei marchi di identificazione dei metalli preziosi e per l'ammissione di modello alla verifica prima.

A parte la formula di stile "efficienza, efficacia ed economicità", il richiamo alla omogeneità aiuterebbe a propendere verso la tesi prospettata dalle CCIAA toscane, cioè nel non escludere, ma anzi auspicare, l'adesione a tariffari nazionali o quantomeno regionali.

Quanto all'integrale copertura dei costi di produzione dei servizi, essa è implicita nei criteri di calcolo di cui al successivo articolo 4, laddove si intenda con essa un criterio ispiratore delle voci che compongono le tariffe.

Significa forse che dai costi "di gestione della struttura" vadano scorporati quelli afferenti alle funzioni "relative all'assegnazione dei marchi di identificazione dei metalli preziosi e per l'ammissione di modello alla verifica prima"?

E come fare? Essi sono ben integrati nell'attività dell'ufficio.

Più giusto interpretare questo articolo come un'esclusione di tali attività dall'applicazione ad esse del tariffario.

Nel redigere le tariffe tutte le attività dell'ufficio metrico andranno a contribuire nel computo della voce "costo di gestione della struttura", comprese quelle dei metalli preziosi. Però ad esse non si applicherà il tariffario.

Accertamenti della conformità di strumenti di misura a requisiti prescritti

Articolo 4. Tariffe.

1. Le tariffe da applicare si compongono di tre voci:

a) costo degli accertamenti della conformità degli strumenti di misura a requisiti prescritti per ogni singolo strumento di misura;

b) costo per il trasferimento del personale dalla sede dell'ufficio al luogo ove si effettua l'accertamento della conformità degli strumenti di misura a requisiti prescritti;

c) costo per il trasporto dei mezzi di prova presso la sede dell'accertamento.

2. Alla determinazione della voce di cui al comma 1, lettera a), concorre il costo di gestione della struttura rapportato al tempo necessario per l'effettuazione dell'accertamento. La voce di costo definita per ogni singola tipologia di strumento di misura viene moltiplicata per il numero di strumenti della stessa tipologia per i quali è richiesto l'accertamento.

3. Alla formazione della voce di costo di cui al comma 1, lettera b), concorrono il costo di gestione della struttura rapportato al tempo medio di trasferimento ed il costo del trasporto del personale da calcolare sulla base della percorrenza media di trasferimento.

4. La voce di cui al comma 1, lettera c), è formata dal solo costo di trasporto dei mezzi di prova, qualora non siano messi a disposizione dal richiedente l'accertamento, calcolato sulla base della percorrenza media di trasferimento.

Cosa inserire nel “costo di gestione della struttura” è difficile compito dei Segretari Generali, che dovranno istruire il tariffario da sottoporre alle Giunte. Essi dovranno opportunamente valutare le considerazioni emerse dal Gruppo di Lavoro nazionale e da quelli regionali, laddove esse servano ad addivenire a criteri omogenei. L'auspicio è che non vi siano Enti dove le medesime voci vengano trattate in modo diverso (costo dei locali, manutenzione, corsi di formazione, ecc.). Per tali valutazioni i Segretari Generali non potranno esimersi dall'interpretazione dell'articolo 1 lettera c) sul concetto di “costo di gestione della struttura”, e per fare ciò dovranno avvalersi della collaborazione degli uffici deputati al controllo di gestione.

Il legislatore indica come metodo per la redazione della tariffa nient'altro che un metodo che trasferisca sugli utenti il costo generale della struttura, ognuno per il tempo che tiene impegnata la struttura.

In tale metodo, indicato dall'articolo 4, non rilevano le distinzioni fra costi diretti e costi indiretti poiché l'unica voce rilevante è quella denominata “costo di gestione della struttura”, termine che compare sia al comma 2, quando essa serve a determinare il costo dell'accertamento di cui alla lettera a) del comma 1, sia al comma 3, quando essa serve a determinare il costo per il trasferimento del personale di cui al comma 1 lettera b).

Nel primo caso - comma 1 lettera a) - il “costo di gestione della struttura” viene “rapportato al tempo necessario per l'effettuazione dell'accertamento”.

Nel secondo caso - comma 1 lettera b) - il “costo di gestione della struttura” viene “rapportato al tempo medio di trasferimento.” Ad esso viene aggiunto il “costo del trasporto del personale”.

Solo, quindi, il costo del trasporto del personale è legittimo scorporare dal “costo di gestione della struttura” affinché esso non venga messo due volte in conto agli utenti. Legittima è quindi la preoccupazione che esso (ad esempio costi chilometrici dell'auto in dotazione o eventuali altre voci che si ritengano comprese nel concetto di “costo del trasporto del personale”) non venga computato nel “costo di gestione della struttura”.

Non desta preoccupazione il fatto che per alcune tipologie di strumenti sia necessaria la presenza di personale esterno e di mezzi per la movimentazione di strumenti di notevole peso.

Sarà l'utente, nel rispetto del comma 4 citato, a valutare se mettere a disposizione lui i mezzi di prova, oppure se restituire alla CCIAA i costi di tale trasporto.

Nessuna preoccupazione nemmeno per le indennità che alcuni verificatori percepiscono dall'Ente di appartenenza come disagio per trasporto materiali. Esse sono voci di costo implicitamente inserite nel medesimo comma 4. Al successivo articolo 5 analizzeremo con maggiori particolari questo aspetto.

Articolo 5. Criteri di determinazione delle voci di costo della tariffa.

1. Il tempo necessario per l'effettuazione dell'accertamento di cui all'art. 4, comma 2, è determinato dalle camere di commercio sulla base del tempo medio nazionale di lavoro necessario per l'accertamento di ciascuna tipologia di strumento o per gruppi di strumenti assimilabili.
2. Il costo del trasporto del personale, di cui all'art. 4, comma , è calcolato sulla base dei costi chilometrici pubblicati dall'ACI.
3. Il costo di trasporto dei mezzi di prova di cui all'art. 4, comma 4, è determinato per una percorrenza media di trasferimento, tenendo conto della massa e del volume d'ingombro dei mezzi di prova idonei all'accertamento da effettuare.

Qui il prezioso contributo dei Gruppi di Lavoro delle Unioni regionali potrà contribuire a stabilire un unico "tempario" nazionale, in cui strumenti con tempi di verifica simili vengano accorpati ("strumenti assimilabili").

Unioncamere nazionale potrà quindi effettuare una ricognizione presso le Unioni regionali e, quindi, redigere una tabella con i vari tipi di strumenti metrici assoggettabili a verifica.

Per quanto riguarda il costo del trasporto del personale, potrebbe prodursi un problema di diversità di tariffe sul territorio nazionale, se ogni CCIAA calcolasse i costi chilometrici sulla base degli automezzi da essa utilizzati.

Cosa fare, inoltre se alcuni ispettori usano la propria autovettura, magari di categorie molto dissimili l'una dall'altra? Se in due province vicine fossero utilizzate in una un'utilitaria di fascia bassa della CCIAA, mentre nell'altra un'auto di grossa cilindrata di proprietà dell'ispettore, sarebbe equo che tali differenze gravassero sugli utenti?

Più equo appare anche qui un procedimento di ricognizione da parte di Unioncamere nazionale (o almeno delle Unioni regionali) sui costi chilometrici medi.

Per quanto riguarda il "costo di trasporto dei mezzi di prova", abbiamo già accennato come in esso (articolo 4 comma 4) sarà opportuno inserire, in forma di media nazionale o regionale, eventuali indennità che alcuni verificatori percepiscono dall'Ente di appartenenza come disagio per trasporto materiali. Si aggiunga solo che per alcuni strumenti di verifica, di agevole portabilità, sarà opportuno ridurre a zero la voce in argomento (comma 3).

Si aggiunga altresì che non è di facile computo il costo di trasporto dei mezzi di prova, perché essi non hanno un'incidenza facilmente computabile sul costo della verifica, se non nel caso, ovviamente da addebitare all'utente, di necessità di ausilio da parte di ditte esterne. Si pensi al trasporto e movimentazione di masse di grandi dimensioni e peso per verifiche di bilance industriali o di pese a ponte.

D'altra parte va qui affrontato un punto importante. Con il presente decreto si conferma in modo inequivocabile la concezione del legislatore del 2005 (Legge Finanziaria 2006 23-12-2005 n. 266):

“Al finanziamento delle funzioni di cui al comma 43 si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580”.

Ormai le cifre percepite provengono dalla “gestione di attività e dalla prestazione di servizi” di natura commerciale.

E’ quindi opportuno considerare che, laddove i mezzi di prova “non siano messi a disposizione dal richiedente l'accertamento” (articolo 4 comma 4 del presente Decreto) e non vi sia l'ausilio di ditte esterne, come sopra accennato, l'impresa richiedente la verifica remunererà la maggior fatica prestata dal dipendente camerale.

La remunerazione, sotto forma di voce c) di cui alla tariffa ex articolo 4 comma 1, dovrà essere legata, visto che la “percorrenza media di trasferimento” è sempre uguale, agli altri due elementi previsti dal comma 3 dell'articolo 5 in commento (massa e volume d'ingombro).

E, come già avviene per altre materie analoghe (sorveglianza sui concorsi a premio), è equo che tale remunerazione (dalla CCIAA percepita a titolo di tariffa per attività evidentemente ultronea rispetto a quella di verifica) venga stornata, almeno in parte, al dipendente, salvo, come si accennava, l'opportunità di portare a zero tale voce per strumenti di verifica di agevole portabilità.

Articolo 6. Accertamenti eseguiti presso l'Ufficio metrico.

1. Nei casi in cui l'accertamento è effettuato presso la sede dell'Ufficio metrico, la tariffa è costituita dalla sola voce di costo di cui al precedente art. 4, comma 2.

All'articolo 6 si modifica, coerentemente all'impostazione del decreto, una prassi già in uso presso tutti gli uffici metrici: le verifiche in ufficio non si pagano. Oggi, col nuovo Decreto, tutte le verifiche in ufficio si pagheranno, sebbene limitatamente alla sola voce di cui all'articolo 4 comma 2.

Verrà pagato solo il costo della verifica, inteso come “costo di gestione della struttura rapportato al tempo necessario per l'effettuazione dell'accertamento”.

**Accertamenti della conformità di aziende e
laboratori**

**Articolo 7. Criteri di determinazione delle voci di
costo della tariffa.**

1. Alla determinazione della tariffa concorrono le seguenti voci:

1.1) costo per l'analisi documentale;

1.2) costo per il trasferimento del personale dalla sede dell'ufficio al luogo ove si effettua l'accertamento;

1.3) costo per il trasporto dei mezzi di prova presso la sede dell'accertamento.

2. Il costo per l'analisi documentale è calcolato con gli stessi criteri adottati al precedente art. 4, comma 2 e art. 5, comma 1. Lo stesso costo, se relativo ad accertamenti successivi al primo, è ridotto del 50%. Il suddetto costo è ridotto del 50% relativamente ad accertamenti successivi al primo.

3. Il costo per il trasferimento del personale e per il trasporto dei mezzi di prova sono calcolati con gli stessi criteri di cui all'art. 4, commi 3 e 4, e art. 5, commi 2 e 3.

Nessuna particolare nota su questa sezione, composta da un solo articolo, per la quale valgono le analisi già fatte a proposito degli "Accertamenti della conformità di strumenti di misura a requisiti prescritti".

E' lo stesso Decreto a rinviare agli stessi criteri di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

Disposizioni finali

Articolo 8. Accertamenti della conformità di strumenti di misura e della conformità di aziende e laboratori a requisiti prescritti effettuati al di fuori della circoscrizione provinciale della camera di commercio.

1. Per accertamenti effettuati nel territorio nazionale i rapporti fra le camere di commercio interessate sono regolati per via convenzionale, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 4 e 7.

Certamente ad una lettura superficiale questo articolo pare contraddire gli auspici delle CCIAA toscane: convenzioni fra CCIAA vicine per effettuare verifiche fuori dalla propria circoscrizione in caso di necessità.

Quanto sopra tenendo conto dei criteri di cui agli articoli 4 e 7, che determinano le tariffe.

Quindi, in ipotesi da noi avversata, con tariffe differenziate, giacché – si potrebbe sostenere – quale sarebbe lo scopo della convenzione se ogni CCIAA in Italia adottasse le stesse tariffe?

Ma è proprio dalla semplicità della supposta obiezione, che si trae nuova forza per le argomentazioni sostenute e per l'auspicio di tariffe unificate a livello nazionale o, almeno, regionale.

Perché mai una CCIAA dovrebbe corrispondere tariffe diverse da quelle riscosse dall'utente, in vigenza di un Decreto che pone come proprie basi la "omogeneità tra gli enti stessi" e la "copertura dei costi" (articolo 2)? Potrebbe accadere che in tal modo la CCIAA richiedente l'ausilio di altra paghi meno di quanto riscosso dall'utente (guadagnando indebitamente su attività non da essa svolta) e ciò sarebbe sbagliato.

Basterà, a nostro avviso, stornare alla CCIAA che esegue la verifica quanto riscosso da quella che, per problemi, non riesca ad evaderla chiedendo l'ausilio di altra CCIAA. E ciò sarà tanto più fattibile se verrà accettato il concetto che gli uffici metrici, a livello nazionale o almeno regionale, abbiano le medesime tariffe.

Articolo 9. Ulteriori funzioni metriche.

1. Le tariffe relative a funzioni metriche attribuite alle camere di commercio successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e per le quali non sono state individuate le modalità di copertura finanziaria, sono determinate dalle camere di commercio tenendo conto dei criteri di cui agli articoli 4 e 7.

Articolo 10. Grandi utenti metrici.

1. Le camere di commercio possono regolare con le convenzioni annuali i rapporti con i grandi utenti metrici, tenendo conto dei criteri di cui agli articoli 4 e 7 e della frequenza con i quali gli accertamenti sono richiesti.

2. Le camere di commercio definiscono le tariffe per il settore della distribuzione su strada dei carburanti per autotrazione sulla base della convenzione - quadro, aggiornata ogni tre anni, stipulata tra le associazioni nazionali rappresentative dei proprietari degli strumenti metrici, anche utilizzati da terzi soggetti, le organizzazioni sindacali dei gestori più rappresentative a livello nazionale, l'Unioncamere in rappresentanza - a norma dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 - delle camere di commercio titolari della funzione di verifica metrologica e il Ministero dello sviluppo economico.

3. Ai fini della stipulazione della convenzione di cui al comma 2, si tiene conto della dimensione dell'impianto in ragione del numero dei complessi di misurazione di carburante e della frequenza con la quale vengono effettuati gli accertamenti.

Ad ogni CCIAA l'onere di qualificare "grande utente metrico" il proprio utente, con apposita convenzione che tenga conto dei criteri citati (articolo 1 lettera g) ed articoli 4 e 7) e della frequenza degli accertamenti.

Fuori da tali convenzioni ogni utente si presume pagare la tariffa ordinaria.

La convenzione-quadro nazionale, in auspicio, potrà includere tutte le compagnie di distribuzione carburanti. Perciò anche i gestori privati usufruiranno di tale convenzione-quadro, quasi come accade, per i diritti minimi, nel diritto del lavoro per quanto riguarda i contratti collettivi.

Il singolo gestore che dovesse appartenere a tale convenzione usufruirà di tariffe agevolate anche se, per il suo impianto, le richieste di verifica alla propria CCIAA competente per territorio fossero inferiori alle 70 annuali.

Fino all'approvazione di tale convenzione nazionale, le imprese che distribuiscono carburanti rientrano nel criterio generale, cioè non se ne presume il carattere di "grandi utenti" se la singola CCIAA non ne accerta, con apposita convenzione di cui al comma 1 dell'articolo 10, le caratteristiche descritte dall'articolo 1 lettera g) del Decreto.

Articolo 11. Aggiornamento delle tariffe.

1. Le camere di commercio provvedono ogni tre anni all'aggiornamento delle tariffe sulla base delle variazioni degli elementi di costo intervenute nel triennio precedente.

Articolo 12. Sorveglianza e vigilanza.

1. Le tariffe devono garantire la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento di ogni attività di sorveglianza e vigilanza non diversamente disciplinate, ivi comprese quelle da esercitare sulle officine autorizzate al montaggio ed alla riparazione di cronotachigrafi costruiti in base all'allegato I del regolamento CEE n. 3821/85.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

La possibilità di ribaltare sull'utenza (richiedente verifiche di strumenti o accertamenti della conformità di aziende e laboratori) i costi della sorveglianza e vigilanza è tanto auspicabile quanto arduo da realizzarsi.

Le vie interpretative possibili per attuare ciò sono molte. Ne citiamo solo due:

1. si potrebbe considerare questo articolo una sorta di ripetizione dell'articolo 2 comma 2. Là ci si riferiva a "copertura dei costi di produzione dei servizi", qui a copertura delle "attività di sorveglianza e vigilanza". In tal caso si potrebbe concluderne, come sopra, che sia criterio ispiratore delle voci che compongono le tariffe, cioè un altro modo di dire che nel più volte analizzato "costo di gestione della struttura" vadano incluse anche tutte quelle "attività di sorveglianza e vigilanza non diversamente disciplinate".

2. si potrebbe al contrario ritenere che, una volta stabilito il tariffario frutto dei complessi calcoli di cui abbiamo parlato diffusamente, si debba nuovamente spalmare su di essi quelle attività di sorveglianza e vigilanza di cui stiamo parlando, in modo tale da coprirle integralmente.

Quanto ai cronotachigrafi citati, essi sono i cronotachigrafi analogici, non quelli nuovi digitali. Per quelli nuovi sono determinate da altri fonti normative appositi tariffari. Sarà quindi opportuno togliere dal più volte nominato "costo di gestione della struttura" ogni costo relativo ai tachigrafi digitali, ivi compresi eventuali emolumenti a personale (di ruolo o a tempo determinato) dedito quasi esclusivamente ad attività istruttorie per l'emissione di carte tachigrafiche. Opportuno invece inserire tutte le attività legate alla sorveglianza delle officine di calibrazione dei tachigrafi analogici di vecchia generazione.

Proposte

1. Redazione, da parte di Unioncamere nazionale, di criteri univoci di calcolo per gli elementi alla base delle tariffe (soprattutto in merito al “costo di gestione della struttura”).
2. Redazione di tariffario unico nazionale, o almeno la redazione di tariffari regionali, recepiti con delibere di Giunta a seguito di istruttoria dei Segretari Generali che tenga conto del lavoro ricognitivo svolto da Unioncamere nazionale e dalle Unioni regionali.
3. Coinvolgimento delle Camere più attive e propositive in Italia nelle attività di cui ai punti 1 e 2, il cui prezioso lavoro istruttorio dovrà essere alla base di ogni attività di coordinamento nazionale, che pure miri all’omogeneità da esse auspicata.

Appendice normativa

L. 18-12-1973 n. 836

Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 29 dicembre 1973, n. 333.

16. La liquidazione delle spese relative al trasporto di materiale e strumenti occorrenti al personale per disimpegnare il proprio servizio di istituto è disposta in base ad una tariffa da stabilire con decreti delle singole amministrazioni di concerto con quella del Tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso nonché a quella del materiale e degli strumenti.

L. 29-12-1993 n. 580

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 gennaio 1994, n. 7, S.O.

Articolo 18. Finanziamento delle camere di commercio.

1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante:

a) i contributi a carico del bilancio dello Stato quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione;

b) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5;

c) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;

d) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;

e) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

f) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;

g) altre entrate e altri contributi.

2. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla lettera e) del comma 1 sono modificati e aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, determina ed aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello

nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, da applicare secondo le modalità di cui al comma 4, ivi compresi gli importi minimi, che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e quelli massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali, nonché le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

4. Il diritto annuale di cui al comma 3 è determinato in base al seguente metodo:

- a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;
- b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;
- c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;
- d) nei primi due anni di applicazione l'importo non potrà comunque essere superiore del 20 per cento rispetto al diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Con il decreto di cui al comma 3, si determinano una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonché criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio, al fine di rendere

omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

6. Per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del 20 per cento.

D.Lgs. 31-3-1998 n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O.

Articolo 20. Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura.

1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale.

2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al comma 1 (12).

Articolo 50. Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse.

1. Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono, inoltre, soppressi gli uffici periferici già appartenenti all'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione stralcio.

2. [Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , entro il 30 novembre 1998, si provvede alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire] (*).

3. [La data dei trasferimenti di cui al comma 2 del presente articolo viene stabilita in modo da assicurare che l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel presente titolo decorra dal 1° gennaio 1999, salvo esplicita diversa previsione nel presente titolo] (*).

4. Il personale e le dotazioni tecniche degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

(*) Commi abrogati dall'art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50.

D.P.C.M. 6-7-1999

Individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 1999, n. 286.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare l'art. 7, commi 1 e 2;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e in particolare, gli articoli 7, 10, 20 e 50;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 30 gennaio 1968, n. 46, e relativo regolamento, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Considerato che occorre procedere alla individuazione dei beni e delle risorse da trasferire anche alle camere di commercio con sede nelle regioni a statuto speciale e province autonome;

Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, unificata con la conferenza Stato - città ed autonomie locali ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sentita l'Unione italiana delle camere di commercio;

Consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 1998, recante delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Franco Bassanini;

Sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle finanze;

Decreta:

Articolo 1. Ambito di applicazione.

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, individua i beni, le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per l'esercizio delle funzioni conferite alle stesse ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.

Articolo 2. Personale.

1. Il personale dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in servizio presso gli uffici metrici provinciali alla data di adozione del presente decreto, quale risultante dalla tabella A allegata, nonché quello assegnato agli stessi uffici ed in posizione di comando presso altre amministrazioni, è trasferito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province.

2. La dotazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato quale risultante dalla tabella A, quadro 1, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 12 dicembre 1996, è ridotta con riferimento ai posti previsti nella medesima tabella A, quadro 3, per gli uffici provinciali metrici.

3. L'equiparazione del personale trasferito alle camere di commercio è effettuata mediante trasposizione orizzontale delle qualifiche. Le camere di commercio provvedono, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, all'inquadramento nei propri ruoli del personale trasferito nel rispetto delle qualifiche funzionali e dei profili professionali posseduti. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito di concorsi interni indetti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato anteriormente alla data di adozione del presente decreto, anche se espletati successivamente alla predetta data.

4. Il personale degli uffici provinciali metrici, in posizione di comando presso altre amministrazioni alla data di adozione del presente decreto, rimane nella posizione suddetta fino alla scadenza, salvo rinnovi.

5. La tabella di equiparazione tra il personale statale da trasferire e quello in servizio presso le camere di commercio è la seguente:

Comparto Stato	Comparto enti locali
VIII	VIII
VII	VII
VI	VI
V	V
Qualifica e livelli	
IV	IV
III	III

6. Sono fatti salvi gli effetti derivanti da disposizioni modificative relative all'inquadramento del personale, introdotte dai contratti collettivi nazionali dei comparti interessati con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.

7. Al personale trasferito è assicurata la posizione retributiva maturata alla data del trasferimento, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 3. Dotazioni tecniche e risorse strumentali.

1. Sono trasferite alle camere di commercio le dotazioni tecniche e le risorse strumentali, individuate nei modelli 94 C.G. - inventario, e 96 C.G. - giornale di entrata e uscita, elaborati e tenuti dagli uffici metrici provinciali alla data di adozione del presente decreto.

Articolo 4. Risorse finanziarie.

1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per ciascun ufficio metrico provinciale sono state considerate le somme destinate al loro funzionamento negli anni 1995, 1996 e 1997, nonché per l'anno 1997 le entrate costituite dalle seguenti voci:

a) somme che gli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi versano all'erario per il pagamento dei diritti di saggio e marchio, previsti dalla legge 30 gennaio 1968, n. 46;

b) somme che i fabbricanti metrici versano all'erario per l'ammissione di modello alla verifica prima;

c) somme che gli utenti ed i fabbricanti metrici versano all'erario per la richiesta di verifica a domicilio.

2. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le suddette entrate vanno a compensazione delle risorse da trasferire.

3. Le risorse finanziarie da trasferire sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere ripartite tra le stesse camere di commercio entro il 31 gennaio di ciascun anno sulla base dell'allegata tabella B.

4. Ai fini dell'attribuzione alle camere di commercio delle risorse finanziarie necessarie all'espletamento da parte delle stesse delle funzioni esercitate dagli uffici metrici

provinciali, gli stanziamenti di competenza dei capitoli pertinenti dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1999 sono ridotti per l'importo complessivo corrispondente ai dodicesimi di lire 14.436.186.483, calcolati in relazione ai mesi di effettivo esercizio delle funzioni. In applicazione di detto criterio, le risorse da trasferire alle camere di commercio per l'anno medesimo sono valutati, al netto delle entrate di cui al comma 1, in pari dodicesimi di lire 10.448.624.911.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5. Regioni a statuto speciale e province autonome.

1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome si provvede nei limiti e nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

2. Le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico provinciale di Aosta sono attribuite alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, che all'art. 11, ha statuito, nella circoscrizione della Valle d'Aosta l'assunzione da parte della regione dei compiti della camera di commercio.

Articolo 6. Immobili sede degli uffici metrici.

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le camere di commercio subentrano alle stesse condizioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella titolarità dei contratti locativi degli immobili adibiti ad uso degli uffici metrici provinciali, tranne nei casi in cui le camere stesse abbiano dichiarato di disporre di strutture proprie ovvero in loro possesso.

2. Nei casi in cui gli uffici metrici provinciali risiedano in locali di proprietà dello Stato, la permanenza degli stessi in tali sedi continua alle stesse condizioni fino alla scadenza del provvedimento di concessione in vigore alla data di adozione del presente decreto.

Articolo 7. Norma transitoria.

1. Al fine di evitare interruzioni delle attività istituzionali, il personale trasferito continua ad utilizzare i punzoni in dotazione e ad utilizzare la tessera di riconoscimento di ufficiale di polizia giudiziaria, rilasciata ai sensi della normativa vigente fino a quando le camere di commercio non hanno provveduto, con modalità omogenee su tutto il territorio nazionale, alla sostituzione dei punzoni e delle tessere (2).

(2) Per la cessazione del periodo transitorio previsto dal presente articolo vedi l'art. 5, Dir.Min. 11 febbraio 2005.

Tabella A (3)

(3) Si omette la dotazione organica degli uffici metrici provinciali al 1° marzo 1999.

Tabella B (4)

(4) Si omette l'elenco delle risorse da trasferire alle Camere di commercio.

L. 23-12-2005 n. 266

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

Articolo 1 comma 43.

Dal 1° gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni già esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresì sopprese le tariffe relative alla verifica degli strumenti di misura fissate in base all'articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Articolo 1 comma 44.

Al finanziamento delle funzioni di cui al comma 43 si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

D.M. 7-12-2006

Individuazione dei criteri per la determinazione delle tariffe relative alle funzioni metriche svolte dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 febbraio 2007, n. 31.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con il

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 43, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale ha soppresso, dal 1° gennaio 2006, i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni già svolte dagli uffici provinciali metrici e trasferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché le tariffe relative alla verifica degli strumenti di misura fissate in base all'art. 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il quale stabilisce che al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede anche mediante i proventi derivanti dalla gestione di attività e prestazioni di servizi;

Visto l'art. 1, comma 44, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che al finanziamento delle funzioni metriche si provvede ai sensi del richiamato art. 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Ritenuto necessario stabilire i criteri e le modalità di determinazione dei costi sostenuti dalle camere di commercio per l'esercizio delle funzioni metriche assegnate;

Ravvisata la necessità di definire criteri specifici per la determinazione delle tariffe metrologiche per il settore della distribuzione su strada dei carburanti per autotrazione.

Decreta:

Articolo 1. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «accertamenti della conformità di strumenti di misura a requisiti prescritti», tutti i controlli metrologici eseguiti in base alle norme vigenti ed, in particolare, verificazioni nazionali prima e periodica, verifica prima CEE, verifica CE, verifica CE all'unità, nonché le verificazioni di misuratori di gas, nei casi non contemplati dalla legge;

b) «accertamenti della conformità di aziende e laboratori, a requisiti prescritti», tutti gli accertamenti previsti dalle norme vigenti ed in particolare le attività connesse alla delega della verifica prima CEE, al rilascio della concessione di conformità metrologica, al riconoscimento dell'idoneità di organismi ad operare in qualità di laboratori per l'esecuzione della verifica periodica ai sensi del decreto ministeriale 10 dicembre 2001, recante approvazione del sistema di garanzia della qualità ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 1992 n. 517;

c) «costo di gestione della struttura», il costo calcolato su base annuale dalle singole camere di commercio in relazione alle risorse umane e materiali impegnate per l'espletamento delle funzioni contemplate nel presente decreto;

d) «percorrenza media di trasferimento», la distanza, uguale per tutti gli utenti, calcolata sulla base dei chilometri effettivamente percorsi e del numero dei sopralluoghi effettuati nell'ultimo triennio;

e) «tempo medio di trasferimento», il tempo, uguale per tutti gli utenti, necessario a coprire la percorrenza media di trasferimento;

f) «ufficio», la sede della camera di commercio;

g) «grandi utenti metrici», i fabbricanti di strumenti di misura nel caso della verifica prima nazionale, CEE e CE e gli utenti che richiedono con continuità gli accertamenti di cui alla lettera a) da parte dell'ufficio metrico o comunque utenti che in un anno richiedono più di 70 accertamenti nel caso di verifica periodica.

Articolo 2. Principi generali.

1. Le camere di commercio stabiliscono le tariffe relative alle funzioni metriche nel rispetto dei principi informatori dell'azione della pubblica amministrazione di efficienza, efficacia ed economicità e secondo il principio di omogeneità tra gli enti stessi.

2. Le misure delle tariffe devono, di norma, garantire l'integrale copertura dei costi di produzione dei servizi cui afferiscono.

Articolo 3. Ambito di applicazione.

1. I criteri stabiliti dal presente decreto si applicano ai fini della determinazione delle tariffe relative alle funzioni esercitate dagli uffici provinciali metrici e trasferite alle camere di commercio ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con esclusione di quelle relative all'assegnazione dei marchi di identificazione dei metalli preziosi e per l'ammissione di modello alla verifica prima.

Accertamenti della conformità di strumenti di misura a requisiti prescritti

Articolo 4. Tariffe.

1. Le tariffe da applicare si compongono di tre voci:

a) costo degli accertamenti della conformità degli strumenti di misura a requisiti prescritti per ogni singolo strumento di misura;

b) costo per il trasferimento del personale dalla sede dell'ufficio al luogo ove si effettua l'accertamento della conformità degli strumenti di misura a requisiti prescritti;

c) costo per il trasporto dei mezzi di prova presso la sede dell'accertamento.

2. Alla determinazione della voce di cui al comma 1, lettera a), concorre il costo di gestione della struttura rapportato al tempo necessario per l'effettuazione dell'accertamento. La voce di costo definita per ogni singola tipologia di strumento di misura viene moltiplicata per il numero di strumenti della stessa tipologia per i quali è richiesto l'accertamento.

3. Alla formazione della voce di costo di cui al comma 1, lettera b), concorrono il costo di gestione della struttura rapportato al tempo medio di trasferimento ed il costo del trasporto del personale da calcolare sulla base della percorrenza media di trasferimento.

4. La voce di cui al comma 1, lettera c), è formata dal solo costo di trasporto dei mezzi di prova, qualora non siano messi a disposizione dal richiedente l'accertamento, calcolato sulla base della percorrenza media di trasferimento.

Articolo 5. Criteri di determinazione delle voci di costo della tariffa.

1. Il tempo necessario per l'effettuazione dell'accertamento di cui all'art. 4, comma 2, è determinato dalle camere di commercio sulla base del tempo medio nazionale di lavoro necessario per l'accertamento di ciascuna tipologia di strumento o per gruppi di strumenti assimilabili.

2. Il costo del trasporto del personale, di cui all'art. 4, comma , è calcolato sulla base dei costi chilometrici pubblicati dall'ACI.

3. Il costo di trasporto dei mezzi di prova di cui all'art. 4, comma 4, è determinato per una percorrenza media di trasferimento, tenendo conto della massa e del volume d'ingombro dei mezzi di prova idonei all'accertamento da effettuare.

Articolo 6. Accertamenti eseguiti presso l'Ufficio metrico.

1. Nei casi in cui l'accertamento è effettuato presso la sede dell'Ufficio metrico, la tariffa è costituita dalla sola voce di costo di cui al precedente art. 4, comma 2.

Accertamenti della conformità di aziende e laboratori

Articolo 7. Criteri di determinazione delle voci di costo della tariffa.

1. Alla determinazione della tariffa concorrono le seguenti voci:

1.1) costo per l'analisi documentale;

1.2) costo per il trasferimento del personale dalla sede dell'ufficio al luogo ove si effettua l'accertamento;

1.3) costo per il trasporto dei mezzi di prova presso la sede dell'accertamento.

2. Il costo per l'analisi documentale è calcolato con gli stessi criteri adottati al precedente art. 4, comma 2 e art. 5, comma 1. Lo stesso costo, se relativo ad accertamenti successivi al primo, è ridotto del 50%. Il suddetto costo è ridotto del 50% relativamente ad accertamenti successivi al primo.

3. Il costo per il trasferimento del personale e per il trasporto dei mezzi di prova sono calcolati con gli stessi criteri di cui all'art. 4, commi 3 e 4, e art. 5, commi 2 e 3.

Disposizioni finali

Articolo 8. Accertamenti della conformità di strumenti di misura e della conformità di aziende e laboratori a requisiti prescritti effettuati al di fuori della circoscrizione provinciale della camera di commercio.

1. Per accertamenti effettuati nel territorio nazionale i rapporti fra le camere di commercio interessate sono regolati per via convenzionale, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 4 e 7.

Articolo 9. Ulteriori funzioni metriche.

1. Le tariffe relative a funzioni metriche attribuite alle camere di commercio successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e per le quali non sono state individuate le modalità di copertura finanziaria, sono determinate dalle camere di commercio tenendo conto dei criteri di cui agli articoli 4 e 7.

Articolo 10. Grandi utenti metrici.

1. Le camere di commercio possono regolare con le convenzioni annuali i rapporti con i grandi utenti metrici, tenendo conto dei criteri di cui agli articoli 4 e 7 e della frequenza con i quali gli accertamenti sono richiesti.

2. Le camere di commercio definiscono le tariffe per il settore della distribuzione su strada dei carburanti per autotrazione sulla base della convenzione - quadro, aggiornata ogni tre anni, stipulata tra le associazioni nazionali rappresentative dei proprietari degli strumenti metrici, anche utilizzati da terzi soggetti, le organizzazioni sindacali dei gestori più rappresentative a livello nazionale, l'Unioncamere in rappresentanza - a norma dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 - delle camere di commercio titolari della funzione di verifica metrologica e il Ministero dello sviluppo economico.

3. Ai fini della stipulazione della convenzione di cui al comma 2, si tiene conto della dimensione dell'impianto in ragione del numero dei complessi di misurazione di carburante e della frequenza con la quale vengono effettuati gli accertamenti.

Articolo 11. Aggiornamento delle tariffe.

1. Le camere di commercio provvedono ogni tre anni all'aggiornamento delle tariffe sulla base delle variazioni degli elementi di costo intervenute nel triennio precedente.

Articolo 12. Sorveglianza e vigilanza.

1. Le tariffe devono garantire la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento di ogni attività di sorveglianza e vigilanza non diversamente disciplinate, ivi comprese quelle da esercitare sulle officine autorizzate al montaggio ed alla riparazione di cronotachigrafi costruiti in base all'allegato I del regolamento CEE n. 3821/85.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.